



COMUNE DI PISA

TIPO ATTO *ORDINANZE DIRIGENTE*

N. atto *DIREZIONE-08 / 1408*

del *30/09/2020*

Codice identificativo *2034021*

PROPONENTE *POLIZIA MUNICIPALE-SICUREZZA URBANA*

OGGETTO

ISTITUZIONE SERVIZIO DI MOBILITA' IN SHARING CON DISPOSITIVI PER LA MICROMOBILITA' ELETTRICA (MONOPATTINI) - REGOLAMENTAZIONE;

Dirigente della Direzione

BACCIARDI (INTERIM PM)



COMUNE DI PISA
DIR-08 Polizia Municipale – Sicurezza Urbana

Identificativo n.

OGGETTO: Istituzione servizio di mobilità in sharing con dispositivi per la micromobilità elettrica (monopattini) - regolamentazione;

IL DIRIGENTE

VISTO l'esito del bando di gara con cui sono state individuate dalla Pisamo srl le due aziende, che gestiranno il servizio di mobilità in sharing con dispositivi per la micromobilità elettrica (monopattini) sul territorio del Comune di Pisa;

VISTO l'impegno assunto dalle due ditte citate, Bit-Mobility e Helbez, sulla base delle condizioni stabilite nel bando di gara stesso;

VISTA la normativa vigente nell'ambito della micromobilità, autorizzata dall'art. 1, c. 102, della Legge 145/2018 e definita dal D.M. MIT 229/2019, a cui sono state apportate numerose modifiche con il DL 162/2019, convertito con la Legge 8/2020, i monopattini elettrici aventi motore di potenza nominale continua non superiore a 0,50 KW e rispondenti agli altri requisiti tecnici e costruttivi indicati nel predetto DM, sono considerati velocipedi, ai sensi dell'art. 50 CDS, anche al di fuori degli ambiti territoriali della sperimentazione. Pertanto con questa disposizione i monopattini sono stati praticamente esclusi dalla disciplina di cui al predetto DM, salvo l'osservanza dei requisiti tecnici e costruttivi ivi indicati, per entrare in quella dei velocipedi, la cui circolazione è regolata dall'art. 182 CDS;

DATO ATTO che le due ditte hanno attivato: 1) regolare polizza assicurativa con primaria Compagnia di Assicurazione, pari ad almeno euro 2.000.000, per la RCT, in caso di sinistro, inclusa la copertura dei danni alle strutture e dei danni subiti dagli utilizzatori; 2) regolare deposito cauzionale, mediante fideiussione assicurativa, pari a euro 25 per ogni dispositivo;;

DATO ATTO che tale attività è autorizzata sino al termine di sperimentazione previsto, dalle attuali normative, per la fine di giugno 2022, prorogabile a discrezione della A.C. per ulteriori 24 mesi;

DATO ATTO che la flotta completa in città, compreso il litorale pisano, sarà composta di 600 dispositivi, conformi alla normativa vigente;

VISTA la determinazione dirigenziale n. DIR. 08/1471 del 09/12/2019 - Id. 1889054, con la quale al sottoscritto è stata attribuita la P.O. " Uffici interni, strategia e performance" nonché la qualifica di Vice Comandante ;

VISTO quanto previsto dal bando di gara rispetto alle aree operative, nelle quali sarà consentito lo svolgimento di detta attività;

VISTA l'istruttoria tecnica della PISAMO srl, che comprende la nota delle stazioni, nelle quali sarà obbligatorio parcheggiare e/o prelevare i dispositivi;

VISTI gli artt. 3, 5, 7 e 37 del Nuovo Codice della Strada D.Lgs 30.4.1992, n.285 e successive modifiche;

VISTO l'art 107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs n.267 del 18.8.2000;

ORDINA

- a) di limitare la circolazione dei dispositivi esclusivamente, sulla base della normativa vigente, alle piste ciclabili, ai percorsi ciclo-pedonali, alla ztl, alle strade urbane sulle*

quali vige il limite di velocità di 50 km/h esistenti su tutto il territorio comunale, con esclusione di quelle a maggior concentrazione turistica attorno al complesso monumentale del Duomo, ovvero: piazza del Duomo; piazza Manin; via Cammeo, tratto pedonale; piazza dell'Arcivescovado, nel tratto compreso tra via Santa Maria e via Boschi; via Santa Maria, nel tratto compreso tra piazza Cavallotti e piazza del Duomo;

- b) il divieto di circolazione di detti mezzi sui marciapiedi o sugli spazi riservati ad altri veicoli o ai pedoni;*
- c) Il divieto, durante l'utilizzo dei dispositivi, per gli utenti di: trasportare alcuna persona; trasportare borsoni o oggetti che ostacolino l'utilizzo sicuro del mezzo; di utilizzare il telefono cellulare, salvo che quest'ultimo sia fissato correttamente al manubrio, o qualsiasi riproduttore musicale portatile; utilizzare il monopattino elettrico sotto l'effetto di droghe, alcolici e farmaci, che possano compromettere la guida sicura; utilizzare il mezzo per gare, escursioni in strade sterrate o per l'esecuzione di acrobazie di qualsiasi tipo ;*
- d) In coerenza con quanto stabilito all'art. 4, commi 1 e 3, del D.M. 229/2019, all'interno del Centro storico (zone A e B), che la sosta dei monopattini dovrà avvenire esclusivamente nelle stazioni, individuate con apposita segnaletica;*
- e) Per il resto del territorio comunale, il parcheggio è permesso a bordo delle strade dove la sosta è consentita, ovvero sui marciapiedi e all'interno delle aree pedonali a condizione che il mezzo non rechi alcun intralcio o disturbo ai pedoni, con particolare riferimento alla circolazione dei disabili, e/o alle attività ivi presenti;*
- f) Che pertanto l'apertura o la chiusura del noleggio potrà avvenire esclusivamente:*
 - nelle zone A e B (Centro storico) soltanto nell'ambito delle stazioni sopra indicate e solo con cavalletto alzato (in caso di chiusura);*
 - per il resto del territorio comunale a bordo delle strade dove la sosta è consentita, ovvero sui marciapiedi e all'interno delle aree pedonali, a condizione che il mezzo in sosta non rechi alcun intralcio o disturbo ai pedoni, con particolare riferimento alla circolazione dei disabili, e/o alle attività ivi presenti. A tal fine i dispositivi dovranno essere dotati di un sistema tecnologico atto a controllare continuamente la loro posizione e il rispetto delle modalità di utilizzo. I mezzi dovranno essere disponibili all'utilizzo secondo lo schema a flusso libero "one way", ovvero con la possibilità di rilasciare il dispositivo in una stazione o luogo diverso da quello del prelievo;*

- g) *Che il servizio di noleggio sia attivo tutti i giorni dell'anno 24 ore su 24;*
- h) *Che le attività siano svolte nelle migliori condizioni possibili di sicurezza per gli utenti e per gli altri cittadini, e nel pieno rispetto della fruibilità e del decoro dello spazio pubblico. Al riguardo l'operatore dovrà effettuare il tempestivo intervento per la rimozione di eventuali dispositivi lasciati in sosta irregolare (al di fuori delle stazioni nel Centro Storico e comunque in ogni situazione di intralcio, pericolo o disturbo). Altresì l'utente ha l'obbligo al termine del noleggio di scattare una foto al monopattino, in modo da dimostrare il corretto posizionamento del mezzo. In caso di ritardo nella rimozione (superiore alle due ore), oltre all'applicazione delle relative sanzioni comminate ai sensi del C.d.S., gli organi di Polizia Municipale procederanno direttamente all'asportazione del mezzo, imputandone i relativi costi al gestore;*
- i) *Che tutti i dispositivi in servizio debbano riportare la marcatura CE, prevista dalla direttiva 2006/42/CE, essere dotati di apposito cavalletto e presentare caratteristiche costruttive coerenti con quelle rappresentate nell'allegato 1 del D.M. 229/2019. Inoltre i mezzi dovranno essere identificabili, attraverso un numero univoco, posizionato sul mezzo in maniera ben visibile (l'anagrafica dei dispositivi, sempre aggiornata, dovrà essere trasmessa preventivamente dal gestore);*
- j) *Che i limiti di velocità dei dispositivi in uso, nel rispetto dell'art. 2 del D.M. 229/2019, dovranno essere i seguenti:*
- *6 km/h in: piazza Vittorio Emanuele II, Corso Italia, ponte di Mezzo, Borgo Stretto, via Oberdan, via U. Dini, piazza dei Cavalieri, via Corsica, via dei Mille, piazza delle Vettovaglie, piazza San Omobono, via Cavalca, piazza Dante, piazza Torricelli;*
 - *0 km/h in: piazza del Duomo; piazza Manin; via Cammeo, nel tratto pedonale; piazza dell'Arcivescovado, nel tratto compreso tra via Santa Maria e via Boschi; via Santa Maria, nel tratto compreso tra piazza Cavallotti e piazza del Duomo;*
 - *20 km/h in tutto il resto del territorio comunale, riguardante le strade urbane con limite di velocità di 50 km/h;*

DISPONE

- Che la presente ordinanza sia resa nota mediante :
 - pubblicazione all'Albo Pretorio;

- pubblicazione sul sito Internet dell'Amministrazione Comunale;
- apposizione di idonea segnaletica in loco, secondo le norme del Codice della Strada;
- di trasmettere copia della seguente Ordinanza a:
 - Comando Polizia Municipale
 - Gruppi Consiliari
 - PISAMO srl per l'esecuzione della segnaletica verticale e orizzontale prevista dalle norme vigenti
- che la presente ordinanza entrerà in vigore al momento dell'installazione della segnaletica prevista
- che la presente ordinanza abroga qualsiasi altro provvedimento o parte di esso in contrasto con la presente e fa salvi gli altri provvedimenti con essa compatibili;

AVVISA

Che contro la presente ordinanza può essere opposto ricorso, entro 60 giorni, al T.A.R. della Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente ordinanza.
I trasgressori saranno puniti a termine di legge.

**Il Vice-Comandante della Polizia Municipale
Dott. Alberto Messerini**